

Avviso 1-2026

Finanziamento di Piani di formazione continua per i lavoratori di aggregazioni di imprese "PIANI QUADRO"

Approvato con Delibera del CDA n.2 del 15/01/2026

rev.1 (del.CDA n.8-2026)
cap.2 lett.a) punto 2 e cap.5 lett.a) ultimo capoverso

PREMESSA	3
1. FINALITA’ DELL’AVVISO	3
2. TIPOLOGIA ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI	3
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
4. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA	5
5. SOGGETTI CHE PRESENTANO ED ATTUANO GLI INTERVENTI	6
6. AZIENDE BENEFICIARIE	8
7. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI	8
8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE	9
9. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI	10
9.1. Tipologie dei Piani	11
9.2. Massimali di finanziamento	11
9.3. Criteri di Piani e Progetti	11
9.4. Aiuti di Stato e RNA	12
9.5. Contributo finanziario richiedibile	13
10. SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLE PARTI SOCIALI	13
11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE	14
12. VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	15
12.1. Verifica di ammissibilità	15
12.2. Valutazione dei Piani	16
12.3. Approvazione dei Piani	17
12.4. Richiesta di riesame	17
13. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - DISPOSIZIONI E PROCEDURE SPECIFICHE DELL’AVVISO	17
13.0. Progetti formativi	17
13.1. Attività formative	18
13.2. Attività propedeutiche	18
13.3. Certificazione dei percorsi formativi	19
13.4. Parametri di costo (costo orario unitario) e rendicontazione	20
13.5. Delega a terzi	21
13.6. Variazioni	21
13.7. Convenzione	21
13.8. Rendicontazione	21
14. MODALITÀ DI ACCESSO AL SOFTWARE APPLICATIVO	22
15. RISERVATEZZA	22

PREMESSA

Il Fondo Formazione PMI (di seguito FAPI), con sede legale a Roma in Via della Colonna Antonina, 52 e sede operativa a Roma in P.zza del Gesù, 46, è il fondo paritetico interprofessionale costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL per promuovere le attività di formazione continua dei lavoratori (quadri, impiegati, operai) nelle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Con il presente Avviso il FAPI intende finanziare la realizzazione di Interventi formativi concordati fra le parti sociali.

1. FINALITA' DELL'AVVISO

Il presente Avviso mira a supportare le imprese aggregate, finanziando interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori a sostegno della competitività e dell'innovazione, del lavoro e dell'occupazione, nonché a favorire buone prassi sui temi del contrasto alle discriminazioni e la violenza nei luoghi di lavoro.

2. TIPOLOGIA ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Il presente Avviso finanzia la realizzazione di interventi formativi definiti in una logica di programmazione concordata tra le Parti Sociali ai diversi livelli di riferimento e coerenti con finalità, obiettivi, caratteristiche e parametri indicati.

L'Avviso intende rispondere in modo rapido e mirato ai bisogni delle imprese del territorio nazionale, in particolare Piccole e Medie, sostenendo lo sviluppo dei saperi dei lavoratori e la competitività delle aziende aderenti al Fondo.

Si intendono finanziare i Piani che dimostrano lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento, ri-organizzazione, processi di innovazione, interventi complessi di crescita delle competenze dei lavoratori, a sostegno della competitività e dell'occupazione.

Inoltre, il presente avviso per favorire le buone prassi sui temi del contrasto alle discriminazioni e la violenza nei luoghi di lavoro, inserisce un punteggio premiale per progetti di formazione inclusivi di tematiche afferenti alla disciplina di contrasto alle condotte illecite in azienda e in generale di contrasto alle molestie e violenze contro le donne sul lavoro.

Nello specifico, il presente Avviso intende finanziare 'gruppi' di imprese iscritte al Fondo consentendo continuità e rapidità nell'uso del finanziamento e quindi nell'erogazione della formazione.

Il presente Avviso finanzia RETI di aziende, anche non formalmente aggregate, così costituite:

- A. RETI NUOVE. Possono presentare domanda RETI costituite da aziende aderenti al FAPI.

Tali RETI devono rispondere ad esigenze formative di settore/filiera o di territorio, secondo i seguenti criteri minimi:

- almeno il 20% del numero dei lavoratori della RETE presentata deve appartenere ad imprese di nuova adesione al FAPI (periodo di iscrizione non antecedente i 12 mesi precedenti la data di presentazione del Piano, rif.cap.11);
- minimo 300 lavoratori; minimo 10 aziende (in caso reti di Marchi si rimanda al cap.5 lett.a).

Non possono partecipare le imprese appartenenti a RETI ancora APERTE finanziate dal FAPI.

- B. RETI CONSOLIDATE. Possono presentare Domanda RETI già costituite, anche tra loro aggregate, purché con Piano chiuso (PIANI QUADRO finanziati a partire dall'Avviso 1-2023 e per cui è stato inviato il rendiconto), secondo i seguenti criteri minimi:

- le ‘Reti già costituite’ devono mantenere almeno il 60% di aziende della RETE già finanziata, al netto di aziende cessate e/o trasferite ad altro Fondo;
- minimo 300 lavoratori; minimo 10 aziende (in caso reti di Marchi: min. 1.000 lavoratori; minimo 3 aziende; rif.cap.5.a).

Non possono partecipare le imprese appartenenti a RETI ancora APERTE finanziate dal FAPI.

C. INCREMENTI DI RETE 1 (stesso Avviso 1-2026).

Possono presentare Domanda di Incremento le RETI già costituite con Piano di RETE ‘aperto’ finanziato sul presente Avviso Linee A, B, E, inserendo nuove aziende nella RETE già costituita ed in gestione (rif.cap.9.2).

D. INCREMENTI DI RETE 2 (Avvisi precedenti).

Possono presentare Domanda di Incremento le RETI già costituite con Piano di RETE ‘aperto’ finanziato sugli Avvisi 1-2023, 1-2024 e 1-2025, inserendo nuove aziende nella RETE già costituita ed in gestione (rif.cap.9.2).

E. MINI RETI NUOVE. Possono presentare domanda RETI costituite da aziende aderenti al FAPI in una delle seguenti Regioni (c.d. Macroregione C): Calabria, Molise, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.

Tali RETI devono rispondere ad esigenze formative di settore/filiera o di territorio, secondo i seguenti criteri minimi:

- almeno il 20% del numero dei lavoratori della RETE presentata deve appartenere ad imprese di nuova adesione al FAPI (periodo di iscrizione non antecedente i 12 mesi precedenti la data di presentazione del Piano, rif.cap.11);
- minimo 100 lavoratori; minimo 3 aziende
- tutte le aziende devono appartenere ad una sola regione.

Non possono partecipare le imprese appartenenti a RETI ancora APERTE finanziate dal FAPI.

Inoltre, sul presente Avviso viene riconosciuto nel Piano Quadro/Incrementi, un incentivo economico aggiuntivo nel seguente caso:

1. **‘INCENTIVO NUOVE AZIENDE’**(rif.cap.9.2), è rivolto alle aziende di nuova adesione (iscrizione non antecedente i 12 mesi precedenti la data di presentazione del Piano Quadro/dell’Incremento in cui l’impresa è coinvolta), o che non hanno mai beneficiato della formazione nel FAPI pur essendo iscritte al Fondo da almeno 3 anni dalla data di presentazione del Piano. Tale aziende devono partecipare alla formazione.

La RETE, attraverso il soggetto indicato come ‘aggregatore’, presenta il ‘Piano formativo di RETE’ (rif.cap.9.2), un’ipotesi di massima di finanziamento concordato tra le parti sociali e ne diventa l’attuatore in caso di finanziamento del Piano. Tale ‘aggregatore’ può essere (rif. cap.5):

- a) un soggetto formativo delegato dalle aziende della rete;
- b) il ‘mandatario’ della rete delegato dalle aziende, in caso di reti formalmente costituite (p.e. Consorzi, Holding, contratti di rete, ATI/ATS,...) purché sia dimostrabile tale collegamento diretto.

La RETE - attraverso l’Aggregatore – presenta di volta in volta i Progetti formativi accedendo in qualsiasi momento al finanziamento ‘dedicato’ ottenuto e fino ad esaurimento delle risorse accantonate per la stessa RETE. Per la gestione delle attività si applicano le regole del FAPI, di cui al cap.13.0 ed al Manuale di Gestione vigente.

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si cita il principale quadro normativo di riferimento del presente Avviso:

- Dlgs n.101/2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)
- Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), Regolamento del 31 maggio 2017 - Decreto n.115 del 31/05/2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; al Decreto direttoriale 28 luglio 2017 che fornisce le specifiche tecniche per l' utilizzo del sistema
- D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016
- Regolamento UE per la Protezione dei dati 2016/679 ('GDPR')
- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/07/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» .
- RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (2003/361/CE)
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m., art. 19, comma 7-bis, conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 18)
- Legge n. 388 del 2000, articolo 118
- Legge n. 289 del 2002, articolo 48, a modifica dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003
- Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2003
- Linee guida sui costi ammissibili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004
- Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004
- D.M. 25 maggio 2001 " Decreto in materia di accreditamento delle sedi operative" e s.m.i. e Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi
- Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845/78 e s.m.i.

Per quanto concerne invece la regolamentazione interna del FAPI si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Atto costitutivo e Statuto del FAPI, riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2001
- Regolamento, procedure e linee guida del FAPI
- Manuale di Gestione del FAPI

4. DISPONIBILITA' FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente Avviso per la realizzazione dei Piani formativi ammonta a complessivi **euro *2.500.000***, così suddivisi (cfr. cap.2):

- a. **euro *900.000*** per finanziare RETI NUOVE di cui alla Linea A.
- b. **euro *900.000*** per finanziare RETI GIÀ COSTITUITE di cui alla Linea B.
- c. **euro *200.000*** per finanziare gli INCREMENTI DI RETE di cui alla Linea C, nelle modalità indicate al cap.9.2.
- d. **euro *300.000*** per finanziare gli INCREMENTI DI RETE di cui alla Linea D, nelle modalità indicate al cap.9.2.
- e. **euro *200.000*** per finanziare MINI RETI NUOVE di cui alla Linea E.

5. SOGGETTI CHE PRESENTANO ED ATTUANO GLI INTERVENTI

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:

- a) Imprese o Consorzi di Imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla dichiarazione stessa, pena la revoca del contributo. Le aziende che si candidano per la presentazione e gestione dei Piani e dei Progetti rivolti ai propri dipendenti dovranno possedere i necessari requisiti minimi relativi a locali, attrezzature e personale qualificato per l’erogazione della formazione.

Sono assimilabili a consorzio le reti di concessionari (tecniche o commerciali) legate a marchi che sono erogatrici direttamente o tramite società controllate o concessionarie esclusive della formazione tecnica per i dipendenti delle imprese titolari della concessione o contratto di distribuzione o agenzia. In ogni caso le imprese della rete devono essere aderenti cioè iscritte al FAPI alla data di presentazione ed impegnarsi a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla dichiarazione stessa, pena la revoca del contributo. In questi casi il proponente deve allegare al piano documentazione comprovante lo stato e descrivere in dettaglio le modalità di erogazione della formazione, compresi la documentazione dei programmi formativi previsti dal titolare del marchio (o da sue filiali o concessionarie nazionali in caso di marchi internazionali o esclusivisti della formazione). Il Fapi si riserva la possibilità di non considerare assimilabile il marchio proposto dal proponente.

Per le reti di soggetti legati a Marchi: ai Progetti formativi deve partecipare almeno il 15% dei lavoratori delle aziende della RETE del Piano finanziato (rif.cap.13.0); è possibile costituire anche reti composte da un minimo di 3 aziende purché dimostrabile formalmente l’appartenenza al medesimo Marchio.

- b) Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate¹ presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle Aziende beneficiarie. L’accreditamento dovrà essere documentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000.

- c) Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti, alle quali possono aderire le Università pubbliche e private, gli Istituti di Istruzione Superiore. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario FAPI è il capofila dell’ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza del Piano. In tal caso il Soggetto proponente, capofila della costituenda ATI/ATS, dovrà allegare alla domanda di ammissione a contributo una dichiarazione di intenti a costituirsi in Associazione sottoscritta in originale dai legali rappresentanti dei componenti la medesima ATI/ATS con l’indicazione del soggetto capofila (su modulo predisposto dal FAPI e disponibile sul sito del Fondo).

Nel caso di domanda di ammissione a contributo da parte di un gruppo di Aziende (anche in franchising) le stesse dovranno costituirsi in ATI/ATS. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario FAPI è l’azienda capofila dell’ATI/ATS che dovrà rispettare i requisiti minimi di cui al punto a).

La costituzione dell’ATI o dell’ATS dovrà essere ufficialmente comunicata al FAPI contestualmente alla restituzione della copia della Convenzione firmata allegando alla stessa una copia in originale dell’atto costitutivo firmato dai soggetti costituenti l’ATI/ATS. Non sono ammesse ATI/ATS precedentemente costituite con carattere di permanenza nonché genericamente finalizzate alla gestione dei Piani finanziati dal FAPI. Sono ammesse solo ATI/ATS costituite per la realizzazione dei Piani di volta in volta presentati e finanziati a valere sullo specifico Avviso cui si riferiscono.

¹ Accredito per la formazione professionale di cui al D.M. 25 maggio 2001 “Decreto in materia di accreditamento delle sedi operative” e s.m.i. ed all’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, ai sensi della Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845/78 e s.m.i.

d) Enti nazionali indicati nel CCNL di settore (c.d. ENTI CCNL) per la formazione professionale e continua dei lavoratori delle aziende che applicano lo stesso contratto, in qualità di capofila titolare. Sono partner gli enti territoriali formalmente indicati nello stesso CCNL ed accreditati nelle singole regioni per la formazione. Le imprese devono applicare, per i lavoratori in formazione, lo stesso CCNL di settore indicato. Il proponente deve allegare al piano documentazione comprovante la condizione di cui sopra (p.e. CCNL di riferimento). Il Fapi si riserva la possibilità di non considerare assimilabile a tale tipologia l'Ente CCNL proposto.

Il soggetto proponente titolare del contributo finanziario, qualora lo stesso Piano sia finanziato dal FAPI, diventa il Soggetto attuatore dell'intervento.

Nello specifico l'Azienda, in qualità di beneficiario, può:

1. essere titolare e interamente realizzatrice del proprio piano formativo, ossia:
 - A. Presentare la domanda di contributo e i Progetti in esso contenuti;
 - B. Gestire direttamente la realizzazione dei Piani e dei Progetti.In questo caso l'Azienda è titolare del contributo finanziario del Piano, quindi è responsabile della gestione complessiva (tecnica, didattica e amministrativa) della realizzazione del Piano e dei Progetti nei confronti del FAPI. Quindi l'Azienda è, al contempo, Proponente e Attuatore.
2. oppure in caso di Piano presentato da Consorzi d'impresa, delegare formalmente il Consorzio alla presentazione e attuazione del Piano formativo. Il Consorzio, in caso di attività interna dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - chiara indicazione all'interno dello Statuto della finalità, tra le altre, formativa a favore delle imprese consorziate;
 - almeno un'unità operativa nella Regione di pertinenza della formazione;
 - che almeno il 50% delle imprese del consorzio siano aderenti al Fapi;
 - un numero di lavoratori, delle aziende aderenti al Fapi, non inferiore al 30% dei lavoratori complessivi delle aziende consorziate.

I consorzi che intendono gestire ed erogare formazione per dipendenti di aziende non consorziate (cosiddetta attività esterna) dovranno essere in possesso dell'accreditamento regionale (rif.5.b) nelle Regioni in cui intendono operare.

3. oppure in alternativa, per la presentazione e l'attuazione dei Piani Formativi l'azienda può incaricare formalmente Soggetti terzi purché accreditati presso le Regioni in cui si svolge l'attività formativa o accreditati in Regione 'confinante' a quella in cui si svolge la formazione.

Nello specifico, in caso l'attuatore sia accreditato nella Regione confinante, l'Attuatore deve avere 'disponibilità' di un'aula (sede formativa) nella Regione in cui si svolge l'attività formativa, in coerenza con il 'Criterio A - Risorse infrastrutturali e logistiche' di cui all'Intesa del 20/03/2008². Tale aula deve essere idonea rispetto ai requisiti minimi di sicurezza (di cui al D.lgs. n.81/08 - ex Legge n.626/94 - e s.m.i.; *rif. Manuale di gestione cap. 6.5.2*), nonché deve esistere un titolo di possesso o di godimento della stessa aula a dimostrazione della sua disponibilità per il periodo/orari della formazione, la cui documentazione (p.e. contratto d'affitto) sarà messa a disposizione del FAPI in sede di verifica a campione.

In questo caso i Soggetti terzi accreditati sono titolari del contributo finanziario del Piano, quindi direttamente responsabili della presentazione del Piano e della gestione complessiva (tecnica, didattica e amministrativa) della realizzazione del Piano e dei Progetti costituenti il Piano nei confronti del FAPI. Il Soggetto terzo (accreditato) è quindi l'Attuatore del Piano e dei Progetti per conto delle Aziende committenti.

² Intesa del 20/03/2008 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, tra il Ministero del lavoro e previdenza Sociale, il Ministero della pubblica istruzione, Il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

6. AZIENDE BENEFICIARIE

Le aziende della RETE devono risultare aderenti al FAPI al momento della presentazione della domanda di contributo.

L’adesione al FAPI dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione del Legale Rappresentante dell’azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale si impegna altresì, pena la revoca del contributo, a mantenere l’iscrizione al FAPI per almeno 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla presentazione online del Piano e comunque fino alla chiusura amministrativa del Piano in caso si superino i 24 mesi, unitamente alla copia del Cassetto Previdenziale (o titolo equivalente) laddove non presente nell’applicativo online del Fondo. **In assenza della stampa del Cassetto previdenziale dovrà essere allegata la stampa del flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all’INPS da cui si evinca chiaramente l’iscrizione al FAPI.**

Le aziende beneficiarie del finanziamento dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge 845/1978, pena la decurtazione della loro quota-finanziamento all’interno del Piano QUADRO/dell’INCREMENTO.

Stessa cosa in caso di uscita dalla RETE di un’azienda incrementata ai sensi del cap.9.2, il Piano QUADRO viene quindi decrementato automaticamente delle risorse relative alla stessa impresa uscente, e comunque fino al finanziamento ottenuto in sede di presentazione del Piano QUADRO.

Per la verifica dello stato di adesione al FAPI delle imprese coinvolte nei Piani finanziati nonché per gli adempimenti che l’Attuatore è obbligato ad intraprendere, si applica la ‘PROCEDURA ‘GEA’ – GESTIONE Adesione aziende per i Piani finanziati dal FAPI’ (delibera CDA n.52/2018).

In caso di adesioni discontinue che pregiudicano l’impegno a mantenere l’iscrizione al Fapi per il periodo previsto dall’Avviso, l’azienda sarà tenuta a rinnovare/conservare tale iscrizione per tutti i mesi previsti con decorrenza dall’ultima iscrizione. Laddove il periodo di non adesione sia inferiore a 4 mesi, l’azienda sarà tenuta a rinnovare/conservare tale iscrizione per tutti i mesi mancanti al raggiungimento dei complessivi 24 mesi di iscrizione richiesti.

7. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

In linea generale, sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge 845/1978.

Per questo Avviso sono beneficiari:

- a) **Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;**
- b) **Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato;**
- c) **Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;**
- d) **Lavoratori/trici assunti con qualifica di apprendista.** La partecipazione degli apprendisti ad attività formative riferibili alla formazione tecnico-professionalizzante e di mestiere è consentita senza limitazioni di partecipazione, tranne che per le tipologie di formazione che dovessero rientrare nella sfera esclusiva di competenza e finanziamento delle Regioni.
- e) **Soci lavoratori di cooperative.**

ed inoltre:

- f) **Lavoratori/trici con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.** La condizione di rischio di perdita del posto di lavoro per lavoratori/trici con contratti a progetto deve essere espressamente indicata nella Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano.

Tale tipologia è ammessa esclusivamente per una quota massima complessiva del 20% del totale di Progetto e solo per le attività formative con un minimo di 6 partecipanti.

Infine, in via straordinaria possono partecipare alla formazione:

- g) **I titolari delle micro imprese** ai sensi della normativa comunitaria a fronte di adeguata contribuzione a carico dei titolari di micro imprese. I titolari, la cui partecipazione deve essere espressamente indicata nella Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano, possono partecipare alla formazione senza riconoscimento dei costi (contribuiscono al calcolo del numero di partecipanti di cui al cap.9.3.b, non partecipano al calcolo del Cus di cui al cap.13.4).

Le tipologie di lavoratori/trici di cui al punto f) sono ammesse esclusivamente per una quota massima complessiva del 20% del totale di Progetto e solo per le attività formative con un minimo di 6 partecipanti.

Nel caso di attività svolte fuori dall'orario di lavoro, il cui impegno non sia coperto da retribuzione, non è ammesso a rendiconto il costo del lavoro dei lavoratori/trici destinatari dell'intervento formativo.

8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi, dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai sotto citati regolamenti. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applica ai Progetti di formazione presentati sia direttamente dalle imprese o consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i progetti stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Ai sensi degli adempimenti richiesti di cui al D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016, le normative applicabili sono le seguenti:

- a. Regime "de minimis" - Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Ai sensi del presente avviso saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili al Regolamento (UE) n. 2831/2023 (art. 1 Campo di applicazione).

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre anni solari, ottenere più di 300.000,00 euro di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nel periodo dei tre anni solari precedenti.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento (UE) n. 2831/2023, art. 3 comma 8 e comma 9.

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 2831/2023.

- b. Regime di Esenzione - Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014

Tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti alla formazione, ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni previste all'art. 31 del Reg. (UE) e le condizioni previste al capo I.

L’art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 stabilisce che la percentuale massima di contributo pubblico è pari al 50% dei costi ammissibili che può tuttavia essere aumentata fino a un’intensità massima del 70% dei costi ammissibili nei seguenti casi:

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o svantaggiati la cui definizione è disciplinata dall’art. 2, punti 3) e 4) del Reg (UE) n. 651/2014;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al regolamento citato grandi, medie e piccole imprese. Per piccole e medie imprese (PMI) si intendono quelle imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Per grandi imprese si intendono quelle imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per la restante quota il costo deve essere coperto dalle aziende beneficiarie. Tale quota definita “quota obbligatoria di cofinanziamento” può essere giustificata attraverso l’importo del Reddito dei lavoratori in formazione (o costo del lavoro dei partecipanti). Qualora l’importo del Reddito dei lavoratori in formazione (o costo del lavoro dei partecipanti) non sia sufficiente a coprire la Quota Obbligatoria di cofinanziamento, l’impresa beneficiaria dell’intervento si deve far carico di una quota degli altri costi ammissibili.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 651/2014 regime aiuti, le aziende che opereranno per questo regime non potranno più beneficiare di percorsi formativi riguardanti la formazione obbligatoria. Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato :

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 ‘Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni - (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017).
- Decreto direttoriale 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici.
- E s.m.i.

9. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Il Piano Formativo è un programma organico di interventi concertati tra le parti sociali firmatarie, sulla base dei fabbisogni espressi dai contesti territoriali interessati, dei settori, delle aziende e dei lavoratori/trici. Il Piano contiene l’elenco delle imprese coinvolte nonché il numero di dipendenti di ogni azienda.

Il Piano di massima viene presentato al FAPI nelle modalità e nei tempi indicati al cap.11. Ad approvazione del Piano QUADRO da parte del FAPI, l’Attuatore (c.d. Aggregatore) deve inviare ogni Progetto formativo come indicato al cap.13.0 per le aziende beneficiarie della RETE ‘attivate’ e registrate nel RNA.

Il Progetto formativo è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nel Piano Formativo. Ciascun Progetto di formazione deve essere coerente con le

finalità e gli obiettivi che intende attuare e prevedere una durata adeguata alle caratteristiche degli interventi da realizzare.

Eventuali azioni preparatorie e di accompagnamento alle attività formative costituiscono parte integrante del progetto.

9.1. Tipologie dei Piani

Sono ammissibili le seguenti tipologie di Piano:

1) Piani Interaziendali/territoriali

Sono costituiti da uno o più Progetti, coinvolgono più aziende ed i loro lavoratori/trici. Nel caso di piani interaziendali le aziende devono appartenere ad un'unica Regione.

2) Piani Settoriali o di filiera o multiregionale

Sono costituiti da uno o più Progetti, coinvolgono più aziende ed i loro lavoratori/trici di un settore/filiera specifica e/o su più Regioni.

9.2 Massimali di finanziamento

I massimali sono calcolati in base alla somma del numero dei dipendenti di tutte le aziende beneficiarie del Piano QUADRO secondo le disposizioni sopra indicate.

Sono ritenuti ammissibili i Piani QUADRO presentati secondo il seguente calcolo per il massimale di finanziamento :

€100 x n. totale dipendenti delle aziende della RETE

Inoltre, al massimale di cui sopra viene aggiunto il seguente incentivo:

‘INCENTIVO NUOVE IMPRESE’ (rif.cap.2.1) - Per le aziende di nuova adesione (iscrizione non antecedente i 12 mesi dalla data di presentazione del Piano Quadro in cui l'impresa è coinvolta) o che non hanno mai beneficiato della formazione nel FAPI pur essendo iscritte al Fondo da almeno 3 anni dalla data di presentazione del Piano viene riconosciuto il seguente incentivo:

€60 x n. dipendenti dell'azienda di nuova adesione

In sede di presentazione e di rendicontazione l'azienda deve dichiarare la propria presenza in altri Piani finanziati per l'Avviso 6-2025 e per tutti gli Avvisi del 2026 del FAPI, a meno di diversa indicazione nello specifico Avviso. Le imprese che partecipano ad un Piano formativo finanziato sugli Avvisi di cui sopra, possono far parte di un Piano QUADRO (Linee A,B,C,D), ma non contribuiranno al numero dei dipendenti totali del Piano per il calcolo del massimale di finanziamento; in caso di dichiarazione in sede di rendicontazione dovrà essere decurtato l'importo dell'azienda sul Piano QUADRO. I dipendenti dell'azienda verranno invece calcolati per la validità del Piano e potranno partecipare alla formazione ai fini della validità dei Progetti formativi e del calcolo del CUS (rif.13.4).

9.3 Criteri di Piani e Progetti

- a) Il **Piano QUADRO** o Piano formativo di massima, è un insieme organico di attività formative (progetti), attività preparatorie e di accompagnamento (propedeutiche) e attività organizzative gestionali.

Il Piano contiene l'elenco delle imprese che ne fanno parte, nonché l'indicazione di risorse e n.lavoratori in formazione (rif. Mod.CAR); in sede di gestione in caso di variazioni ai dati sopra indicati deve essere aggiornato il Mod.CAR.

Ogni impresa aderente al FAPI può partecipare ad una sola RETE e quindi ad un solo PIANO QUADRO sul presente Avviso.

- b) Il **Progetto formativo** deve rispettare i seguenti parametri:

- a. Il numero minimo di partecipanti per progetto è di 1; il numero massimo di partecipanti per progetto è di 20 lavoratori/trici (20 persone per aula), al netto degli ‘uditori’ e di quanto indicato al successivo punto 9.3.4;
- b. una durata minima di 4 ore e massima di 60 ore;
- c. deve contenere l’elenco delle aziende beneficiarie ed il numero dei lavoratori che ciascuna azienda mette in formazione.
- d. Ogni lavoratore in formazione può partecipare a max 2 progetti (per reti di Marchi: max 5 progetti per un max. complessivo sul Piano di 80 ore a lavoratore).

Per i Piani QUADRO finanziati, l’Aggregatore inserisce di volta in volta i Progetti formativi da avviare sul sistema online. Si rimanda per il dettaglio ai capp.2,9,11,13.

- c) Le attività preparatorie e di accompagnamento (**propedeutiche**) devono:
 - a) comprendere attività e prodotti riferibili a singoli progetti e ai lavoratori ad essi associati.
 - b) prevedere una o più delle seguenti attività direttamente correlate agli obiettivi formativi:
 - studio e di ricerca;
 - analisi organizzativa;
 - analisi dei fabbisogni;
 - Assessment;
 - seminari/convegni di sensibilizzazione - approfondimento e diffusione;
 - work-shop;
 - focus group;
 - attività di audit con diverse finalizzazioni;
 - studio ed elaborazione di materiali coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi, a supporto dell’intervento
 - dare luogo a prodotti o elaborati disponibili al termine del Piano.

d) **Attività formative:**

Le attività formative prevedono l’adozione di specifiche modalità scelte tra quelle indicate al cap.13.1, fermo restando la definizione del numero massimo di partecipanti al singolo progetto formativo, può essere prevista la realizzazione di sessioni congiunte (seminari, workshop, convegni) che opportunamente motivati ed esplicitati in sede di presentazione potranno vedere aumentata la presenza massima di allievi a 40 per ogni sessione (partecipanti). Resta inteso che questa modalità non sostituisce ma integra la tradizionale aula prevista per ciascun progetto. Coinvolge pertanto i beneficiari dei Progetti del Piano.

9.4 Aiuti di Stato e RNA

I finanziamenti del FAPI sono soggetti alla disciplina degli aiuti di stato, per la cui applicazione alle imprese beneficiarie di attività formativa si deve far riferimento alla normativa applicata vigente e si rimanda all’art.8 del presente Avviso. In ogni caso, all’atto di presentazione delle richieste di ammissione al contributo finanziario del FAPI deve essere indicato il regime di aiuto applicato nelle aziende i cui lavoratori sono coinvolti nell’intervento formativo.

Il Piano di massima viene presentato al FAPI nelle modalità e nei tempi indicati al cap.11. Ad approvazione del Piano QUADRO da parte del FAPI. L’Attuatore (c.d. Aggregatore) deve inviare ogni Progetto formativo come indicato al cap.13.0. *Le aziende che partecipano ai Progetti devono essere preventivamente ‘attivate’ per le verifiche e la registrazione RNA sul modello CAR.*

In caso di verifiche RNA, il Piano con almeno due aziende:

- se a seguito delle verifiche RNA un’azienda risulta presente nella lista Deggendorf (rif. Visura Deggendorf), questa può essere sostituita con altra

azienda con le stesse caratteristiche (regime aiuti, n. lavoratori in formazione e progetti in cui coinvolti, finanziamento dedicato);

- se a seguito delle verifiche RNA (rif. Visura Aiuti) un'azienda in 'aiuti de minimis' risulta senza capienza può optare per l'altro regime di esenzione aggiungendo il co-finanziamento dovuto, fatto salvo il finanziamento per l'azienda e di Piano che non può variare rispetto al presentato.

Tali variazioni devono essere richieste formalmente via PEC da parte del Soggetto Attuatore del Piano solo a seguito di segnalazione del FAPI.

9.5 Contributo finanziario richiedibile

Ciascun soggetto presentatore/attuatore nonché titolare del Piano, come capofila a seguito di delega delle aziende, può, indipendentemente dal numero e dalla tipologia dei Piani, ottenere contributi per un ammontare complessivo non superiore al 30% del plafond disponibile sul presente Avviso.

10. SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLE PARTI SOCIALI

Nel caso di Piano Interaziendale e/o Settoriale (*escluse Linee C e D - Incrementi*), l'Accordo PP.SS. deve contenere:

- per la parte Sindacale

Per i suddetti Piani la firma è di competenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali o regionali o delle RSU qualora le stesse siano presenti in tutte le Aziende beneficiarie. Nel caso di firma a livello territoriale o regionale (con esclusione del caso della firma da parte delle RSU) qualora non siano presenti le sigle di tutte e tre le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori non firmatarie richiedendone la condivisione e sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà essere comunque presentato con la firma di almeno una delle tre Organizzazioni Sindacali.

In caso il Piano coinvolga aziende su più Regioni la firma è di competenza nazionale.

- per la parte Datoriale

la firma è di competenza di tutti i Rappresentanti Legali delle Aziende beneficiarie coinvolte e/o delle organizzazioni territoriali API/Federazioni regionali API o Organizzazione nazionale CONFAPI. Nel caso in cui non sia presente la firma dell'API, l'azienda beneficiaria dovrà inviare il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento all'API territoriale o regionale di pertinenza o alla Organizzazione nazionale CONFAPI, richiedendone la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il piano potrà comunque essere presentato.

In tutti i casi sopra descritti i soggetti presentatori dovranno fornire al Fondo nazionale la documentazione che attesti l'invio alle parti non firmatarie per la richiesta del loro consenso (copia del testo e della ricevuta della raccomandata dalla quale si evinca la data certa della spedizione). Detta documentazione dovrà pervenire al FAPI, unitamente alla documentazione descritta all'articolo 11, nei termini prescritti.

L'invio per raccomandata potrà essere sostituito da invio per PEC (fa fede la data di invio della PEC); le firme possono essere su pagine disgiunte e/o in formato digitale.

Per tutte le tipologie di Piani, la presenza delle firme delle Parti sociali socie del FAPI (CONFAPI, CGIL, CISL, UIL) o delle firme delle RSU presenti in tutte le Aziende beneficiarie coinvolte, dà diritto all'attribuzione di un punteggio premiale per un massimo di 30 punti nelle modalità indicate all'art. 12.2.

11. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I Piani QUADRO (Linee A, B), nonché gli ‘Incrementi’ (Linee C, D) devono essere redatti e trasmessi per via telematica al Fapi tramite l’apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all’indirizzo Internet www.fondopmi.it

L’atto di presentazione coincide con la data e l’orario di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line del Piano formativo; elementi determinante ai fini dell’ammissibilità alla valutazione.

La valutazione delle domande avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione del Piano online (data ed orario di chiusura della procedura di inserimento on line).

Per l’accesso all’applicativo informatizzato per la chiusura on-line dei Piani si rimanda all’articolo “Modalità di accesso al software applicativo”.

La presentazione delle Domande e dei relativi Piani è a sportello.

La procedura di presentazione online è aperta **dal 03/02/2026 ore 10.00 fino ad esaurimento risorse** e comunque **non oltre il 12/12/2026 ore 12.00**. Dopo tale termine la procedura di presentazione online sarà chiusa.

Contestualmente all’invio online del Piano ed entro la stessa data, **il proponente deve inviare VIA PEC al FAPI la documentazione richiesta in allegato al Piano**, pena la non ammissibilità del Piano PRESENTATO, come sotto dettagliato (fa fede la data di invio della PEC).

Nell’ specifico, tutta la documentazione di ogni singolo Piano **deve essere contenuta in un’unica CARTELLA ‘.zip’**, nominata con <CODICE PIANO> rilasciato dall’applicativo informatizzato al caricamento dei dati in presentazione ed inviata via **PEC** all’indirizzo presentazione@pec.fondopmi.com (la dimensione massima del messaggio dovrà essere di 100MB). Ogni PEC deve contenere un solo Piano; più Piani nella stessa PEC saranno ritenuti non ammissibili. Nell’oggetto della PEC devono essere indicati: Avviso 1-2026 - <CODICE PIANO> - <ATTUATORE>.

Tutti i documenti originali devono essere conservati presso l’Attuatore.

Il CdA del Fapi si riserva, a suo insindacabile giudizio, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, la facoltà di modificare le scadenze indicate.

Di seguito l’elenco della documentazione da inviare al Fondo e sottoscritta dal Legale rappresentante in autocertificazione ai sensi di legge:

1. Domanda di Contributo finanziario;
 - 1.a Domanda per PIANI QUADRO (Linee A, B, E);
 - 1.b Domanda per INCREMENTI (Linea C, D);
2. Mod.CAR – Registro Aiuti di Stato;
3. Lettera di incarico/affidamento delle imprese beneficiarie;
4. (se non presenti nel sistema online del Fapi) Copia del cassetto previdenziale delle imprese beneficiarie (o titolo equivalente);
5. Dichiarazione di accettazione della convenzione;
6. (se prevista costituzione ATI/ATS) Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI/ATS, sottoscritta in originale dai Rappresentanti legali del capofila e dei partner indicati;
7. Dichiarazione di condivisione e approvazione del piano (con allegato l’elenco delle aziende e degli obiettivi formativi), sottoscritta in originale dai Rappresentanti delle Parti Sociali ai sensi di quanto stabilito all’art.9. Il modulo è stampabile direttamente dall’applicativo on line in qualunque momento. Eventuale documentazione di cui all’art.10 che attesti l’invio alle parti non firmatarie la richiesta del loro consenso (copia del testo e della ricevuta della raccomandata dalla quale si evinca la data certa della spedizione);
8. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 di non aver richiesto i predetti finanziamenti o di non averli avuti approvati o di formale rinuncia agli stessi.

Contestualmente, vanno anche inviati:

9. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in allegato ai documenti per i quali è richiesto.
10. Dichiarazione del Legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 rispetto al numero di dipendenti in essere nell'azienda al momento della presentazione.
11. Dichiarazione Incentivo a cura dell'attuatore (rif.cap.2 punto 1).

Solo per le Linee C e D è esclusa la documentazione di cui ai punti 1a,5,6,7 essendo già inviata per il Piano QUADRO.

Il FAPI si riserva, in ogni caso, di chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.

12. VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la valutazione delle Domande e dei Piani presentati, il Nucleo Tecnico di Valutazione procede immediatamente alla verifica dell'ammissibilità e, solo per gli ammessi, alla successiva fase di valutazione **secondo l'ordine cronologico di presentazione dei Piani** (data ed orario di chiusura della procedura di inserimento on line, di cui al cap.11).

Gli esiti vengono registrati in apposito Verbale che contiene i Piani valutati finanziabili in ordine di PRESENTAZIONE; gli elenchi dei piani non finanziabili e di quelli non ammessi a contributo con relativa motivazione (rif.cap.13.2).

12.1 Verifica di ammissibilità

L'ammissibilità della Domanda è subordinata alle seguenti condizioni:

- Utilizzo del format messo a disposizione dal Fapi
- **Invio nelle modalità e nei tempi indicati al cap.11.** *Fa fede data ed orario di chiusura del Piano online, nonché di invio della Domanda con gli allegati via PEC.*
- Iscrizione dell'impresa al Fapi nei termini indicati.
- Importo del finanziamento Fapi richiesto entro il limite della 'DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA DEL PIANO QUADRO' di cui al cap.9.2.
- Verifiche RNA positive (rif. cap.9.4).

L'ammissibilità dei Piani QUADRO alla fase di valutazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- Il Piano deve essere inviato online tramite la procedura di inserimento delle informazioni richieste nell'applicativo informatizzato per la trasmissione telematica dei Piani al FAPI entro i termini di presentazione fissati (art.11). Pertanto la data di effettiva chiusura della procedura è elemento determinante ai fini della ammissibilità del Piano alla fase di valutazione relativa.
- La documentazione di cui al precedente art.11 deve essere inviata al Fapi mediante PEC, entro la data ultima indicata. Fa fede la data di invio della PEC.
- Alla documentazione di cui al precedente art.11 deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario.
- Alle lettere di incarico delle Imprese deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del Titolare dell'Impresa ovvero del Legale Rappresentante della stessa.
- Il Piano deve essere condiviso e approvato dalle Parti Sociali mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo in applicazione di quanto stabilito all'art.9. Va allegata altresì eventuale documentazione di cui all'art.10 che attesti l'invio alle parti non firmatarie la richiesta del loro consenso (copia del testo e della ricevuta della raccomandata dalla quale si evinca la data certa della spedizione). La mancata indicazione dei nominativi e delle firme dei Rappresentanti delle Parti Sociali firmatarie nel modulo e nell'applicativo informatizzato darà luogo alla non ammissione alla successiva fase di valutazione. Sono escluse le Linee 'Incrementi'.

L’assenza e/o la non conformità anche di uno solo dei predetti elementi o la incompleta o errata indicazione delle informazioni richieste da luogo alla non ammissione alla fase di valutazione, rendendo non ammissibile a finanziamento il Piano.

Non saranno inoltre ammessi alla valutazione i Piani per i quali sono stati richiesti ed approvati, all’atto della presentazione, finanziamenti pubblici ovvero a valere su altri Fondi. All’uopo dovrà essere allegata alla modulistica di presentazione del Piano una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (rif.art.10 punto 7).

In presenza di speciali circostanze, adeguatamente illustrate dal proponente ed effettivamente connesse con la natura e la specificità degli interventi da effettuare, il CdA del Fondo si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l’ammissione al finanziamento di Piani che comportino deroghe a prescrizioni contenute nel presente Avviso.

12.2 Valutazione dei Piani

La valutazione dei Piani formativi viene realizzata facendo riferimento ai criteri di valutazione riportati nelle successive tabelle, per un **punteggio ‘base’** complessivo di 100 punti.

Sono ammessi a finanziamento solo i Piani QUADRO che ottengono un **punteggio base minimo di 60 punti**, secondo l’ordine cronologico di presentazione del Piano (fa fede la data di invio della PEC).

Solo per i Piani che hanno raggiunto almeno il punteggio base minimo viene sommato l’eventuale **“bonus firme”** per l’adesione e sottoscrizione del piano da parte di tutte le Parti Socie del Fapi, di cui al precedente punto 9).

Il punteggio massimo complessivo di Piano è pertanto di **130 punti**.

	Criteri di Valutazione	Punteggio Max
1.	Coerenza degli obiettivi con le esigenze formative di settore, filiera e/o territorio.	20
2.	Dettaglio dei contenuti e dell’articolazione della formazione con le esigenze delle aziende della rete coinvolte	20
3.	Presenza di azioni formative relative a: <ul style="list-style-type: none"> a. azioni/processi di innovazione e/o interventi complessi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro coerenti con la formazione proposta (chiara identificazione di obiettivi formativi connessi a processi di innovazione di processo o di prodotto); b. e/o a iniziative di diffusione della cultura della sicurezza e della salvaguardia ambientale); c. e/o azioni di sensibilizzazione di contrasto a molestie e violenze sul posto di lavoro verso le donne. 	10
4.	Presenza e dettaglio di sistemi di rilevazione di soddisfazione e/o valutazione dei risultati raggiunti (livello di definizione degli obiettivi e degli strumenti di monitoraggio e ore dedicate alla rilevazione e valutazione dei risultati)	5
5.	Presenza di attestazioni, abilitazioni e/o certificazioni riconosciute degli esiti di apprendimento (rif. Cap.13.3)	5
6.	Numerosità della rete (min.1 punto per 500 lavoratori; max.15 punti per > 5.000 lavoratori)	15
7.	Formalizzazione esistente della rete (consorzi, contratti di rete, etc.)	5
8.	% di imprese di nuova adesione al FAPI (periodo di iscrizione non antecedente i 12 mesi precedenti la data di presentazione del Piano) oltre il minimo richiesto (rif.cap.2.A)	20
Totale punteggio base		100
Bonus firme	<i>Condivisione del Piano/progetto da parte delle parti socie del Fondo</i>	30
Totale complessivo		130

Nello specifico, per i Criteri di valutazione:

Criterio (3) - Presenza di processi di innovazione e/o interventi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro coerenti con la formazione proposta. Si precisa che il punteggio sarà attribuito al raggiungimento delle seguenti soglie:

- a) **Innovazione:** punteggio attribuito se percentuale ore di formazione dedicata superiore all'80% del progetto. La presenza di azioni di innovazione di prodotto, di processo, di mercato, di organizzazione nell'impresa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: investimenti in macchinari; introduzione di nuovi prodotti, inserimento di nuovo personale, apertura di nuovi mercati, ...) deve essere esplicitamente indicata nel formulario di presentazione del Piano. Sono esclusi PC e programmi di comune uso d'ufficio.
- b) **Sicurezza:** per intervento complesso si intende il progetto con ore di formazione obbligatoria inferiore al 50% delle ore totali del Progetto.
- c) **Azioni di sensibilizzazione di contrasto a molestie e violenze:** punteggio attribuito se percentuale ore di formazione dedicata superiore all'80% del progetto. La presenza di azioni di ore formative dedicate ai principi e disposizioni contenute nella C190/2019 - Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro - dell'OIL, ratificata dall'Italia con L. n. 4 del 15 gennaio 2021 e della R206/2019 - Raccomandazione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro - dell'OIL, e di cui all'Intesa tra Confapi, CGIL, CISL e UIL del 20 dicembre 2018, per il personale coinvolto nelle Aziende, deve essere esplicitamente indicata nel formulario di presentazione del Piano.

Criterio (5) - Si intendono attestazioni, abilitazioni e/o certificazioni delle competenze riconosciute da un soggetto pubblico o terzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: patentini, abilitazioni; attestati/dichiarazioni/certificazioni di competenza, livello, profilo professionale/qualifica). L'utilizzo della SMART CARD COMPETENZE del FAPI è obbligatoria (rif.cap.13.3).

Criteri (6,7,8) - Tale condizione deve essere attestata attraverso Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale rappresentante del soggetto aggregatore.

"Bonus firme" (massimo 30 punti) viene attribuito nella misura seguente:

- a) 10 punti in caso di firma della parte datoriale e di una organizzazione sindacale
- b) 20 punti in caso di firma della parte datoriale e di due organizzazioni sindacali
- c) 30 punti in caso di firma della parte datoriale e delle tre organizzazioni sindacali

12.3 Approvazione dei Piani

I risultati delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione vengono sottoposti, previa verifica e registrazione da parte del FAPI delle imprese beneficiarie nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al CdA che delibera le graduatorie provvisorie, in ordine di presentazione e decrescente per punteggio, dei Piani ammessi a finanziamento e gli elenchi di quelli non ammessi a contributo.

Graduatorie ed elenchi sono pubblicati formalmente sul sito del Fondo all'indirizzo internet www.fondopmi.it.

Ai presentatori dei Piani finanziati viene inviata comunicazione tramite e-mail per l'abilitazione alla stampa della Convenzione da sottoscrivere, che costituisce il passaggio obbligato all'avvio in gestione del Piano.

12.4 Richiesta di riesame

Il Soggetto proponente il cui piano non sia stato ammesso alla fase di valutazione, ha facoltà di presentare domanda di riesame, con raccomandata AR, entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione delle graduatorie di approvazione sul sito del Fapi (fa fede il timbro postale). La decisione da parte del CDA con la relativa motivazione è comunicata dal Fapi al soggetto interessato.

Non sono ammesse richieste di riesame riguardanti Piani ammessi alla valutazione ma il cui punteggio sia inferiore alla soglia minima di cui al cap.12.2.

13. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - DISPOSIZIONI E PROCEDURE SPECIFICHE DELL'AVVISO

13.0 Progetti formativi

Ad approvazione e finanziamento del Piano QUADRO, l'Attuatore/Aggregatore deve inserire sul sistema online ogni Progetto formativo almeno 10gg prima dell'avvio dell'attività formativa. *Le aziende che partecipano ai Progetti devono essere*

preventivamente 'attivate' per le verifiche e la registrazione sull'RNA, pertanto il FAPI autorizza lo svolgimento del Progetto previa verifica delle aziende coinvolte ai sensi dell'RNA.

Tutte le attività finanziate con il Piano QUADRO devono essere concluse **entro 365 giorni solari** (agosto escluso), secondo le modalità indicate nel Manuale di gestione vigente.

Ai Progetti formativi deve partecipare almeno il 20% dei lavoratori delle aziende della RETE del Piano finanziato (in caso di reti di Marche: min.15% dei lavoratori delle aziende della RETE del Piano finanziato).

In caso di non raggiungimento di tale %, la riduzione del finanziamento verrà calcolata sul numero dei lavoratori mancanti alla quota del 20%, moltiplicato per il parametro dipendente di cui al cap.9.2.

In caso l'azienda incrementata non riesca a mettere in formazione almeno 1 lavoratore, l'azienda stessa deve rinunciare al Piano (Mod.RINAZ).

13.1 Attività formative

Nell'attuazione dei progetti si potrà fare ricorso, in modo coerente con le finalità proprie del Piano e con gli obiettivi perseguiti con le attività da realizzare, a diverse metodologie e tecniche formative. In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, opportunamente integrate tra di loro, tra cui:

- a) Aula (ambienti didatticamente strutturati interni o esterni all'impresa);
- b) Training on the job, formazione in situazione;
- c) Coaching, gestione della conoscenza, affiancamento;
- d) Apprendimento mediante formazione a distanza/on line asincrona e sincrona (teleformazione), Comunità di pratiche. *Devono essere opportunamente dettagliate con analisi di sostenibilità delle infrastrutture informatiche e contenere dettagliate procedure di monitoraggio e verifica;*
- e) Partecipazione a convegni, workshop, seminari.

Per ogni Progetto, le attività di cui ai precedenti punti b), c) non possono superare complessivamente il 50% delle ore di formazione previste; le attività di cui ai precedenti punti d), e) non possono superare complessivamente il 30% delle ore di formazione previste; le attività da b) a e) non sono cumulabili. Di norma non sono possibili trasformazioni tra modalità quando il Piano è già in gestione.

Su questo Avviso, per i punti da a) ad e) si applicano le disposizioni approvate dal Fondo in coerenza con decreti ed indicazioni governative. **L'apprendimento mediante formazione a distanza – sincrona ed asincrona (punto d) può essere portato al 100% delle ore del Progetto formativo purché in coerenza con contenuti, obiettivi ed apprendimenti dei moduli formativi.** Si rimanda al sito web del FAPI per eventuali indicazioni operative suppletive sulle modalità formative consentite.

13.2 Attività propedeutiche

In coerenza con le finalità del Progetto/Piano, l'attuatore potrà prevedere relativamente a ciascun intervento formativo una o più azioni preparatorie e di accompagnamento. L'attuatore dovrà descrivere in fase di presentazione le attività che intende realizzare, gli obiettivi che intende raggiungere, e predisporre al termine una relazione sui risultati raggiunti. Le attività propedeutiche saranno riconosciute, in relazione al costo dell'attività formativa, nelle seguenti percentuali.

Fino al 10% del costo attività formativa le seguenti attività:

- *analisi dei fabbisogni;*
- *monitoraggio ex ante/in itinere/ex post*
- *Assessment;*
- *focus group;*

Il costo finale viene elevato al 20% del costo attività formativa se alle suddette attività se ne aggiunge almeno una a scelta fra le seguenti:

- *studio e di ricerca;*

- *analisi organizzativa;*
- *seminari/convegni di sensibilizzazione - approfondimento e diffusione;*
- *work-shop;*
- *studio ed elaborazione di materiali coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi, a supporto dell'intervento*

13.3 Certificazione dei percorsi formativi

Il FAPI intende favorire la realizzazione di percorsi di formazione finalizzati all'ottenimento di attestazioni, abilitazioni e certificazioni riconosciute.

INFORMATICA E LINGUE

In caso di formazione informatica e linguistica, nei Progetti superiori alle 40 ore è obbligatorio contemplare l'erogazione della certificazione riconosciuta, tra cui:

- formazione informatica: Patente Europea ECDL, certificazioni internazionali riconosciute;
- formazione linguistica intesa come lingua straniera: certificazioni internazionali riconosciute;
- formazione linguistica intesa come Italiano seconda lingua per i lavoratori immigrati: CILS Certificazione Italiano Lingua Seconda.

A tal fine vengono riconosciute, nel calcolo complessivo delle attività finanziate, le spese sostenute per la realizzazione delle attività connesse all'ottenimento di attestazioni, abilitazioni, certificazioni.

Il FAPI ammette i costi delle sole attestazioni, abilitazioni, certificazioni rilasciate dai soggetti riconosciuti/accreditati per il rilascio delle suddette. Le spese riconoscibili sono quelle fissate dalle rispettive agenzie certificatrici. Detti costi devono essere indicati e specificati nel preventivo di spesa relativo al Piano, alla Voce "Certificazioni".

'SMART CARD COMPETENZE' del FAPI –

Nel presente Avviso è previsto l'uso obbligatorio della 'SMART CARD COMPETENZE' del FAPI quale strumento di attestazione delle competenze acquisite nei percorsi di formazione finanziati dal Fondo PMI³.

In sede di presentazione del Piano l'Attuatore deve indicare nei seguenti campi del Formulario:

Formulario di Piano e Progetto (rif.)	Specifiche da inserire nel Formulario per i progetti formativi che prevedono l'utilizzo della SMART CARD COMPETENZE del FAPI
4.03 Presenza sistemi di rilevazione soddisfazione e/o valutazione risultati	Tra gli altri, è presente l'utilizzo della 'SMART CARD COMPETENZE' FAPI (SI).
4.04 Obiettivi formativi	Indicare gli obiettivi formativi <i>facendo riferimento ai profili professionali definiti nei rispettivi repertori regionali</i> delle qualifiche, o in assenza individuandoli tra quelli esistenti; laddove non siano presenti, descrivendoli in termini di competenze.
4.04.03 Verifica degli Esiti	Prevedere <i>attività di verifica degli esiti</i> della formazione.
4.04.04 Descrizione degli strumenti di verifica utilizzati	Gli strumenti di verifica degli apprendimenti devono essere costruiti <i>tenendo conto delle unità di competenze in uscita</i> così come descritte negli obiettivi dei moduli di attività formativa.
4.07 Moduli Attività Formativa	Descrivere i moduli di attività formativa in unità di competenze, intesa quale aggregato di competenze necessarie a svolgere insieme di attività <i>che producono un risultato osservabile e valutabile</i> , autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità.

³ In applicazione del 'Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del FAPI', approvato con del.Assemblea n.5 del 17/12/2019 ai sensi del Decreto ANPAL n.241 del 28/05/2019, ai sensi della Circolare ANPAL n.1 del 10/04/2018, ed in coerenza con il D.Lgs. n. 150 del 14.09.2015 che istituisce il *Foglio elettronico del lavoratore* ed il D.Int. del 10.10.2005 per la definizione del *Format di Libretto formativo del cittadino*, nonché con il Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali (Atlante e Qualificazioni, INAPP), di cui al D.M. 8/1/2018 'Istituzione del Quadro nazionale delle Qualificazioni', al D.I. del 30/6/2015 'Quadro Nazionale Delle Qualificazioni' Regionali – QNQR, al Decreto Leg.n.13 del 16/1/2013, al Decreto Leg.n.167 del 14/9/2011.

Per le specifiche di dettaglio sull'utilizzo della "SMART CARD COMPETENZE" del FAPI, si rimanda alla 'Guida all'uso della SMART CARD COMPETENZE' del FAPI, scaricabile dal sito del Fondo ed all'apposito servizio di supporto agli Attuatori.

13.4 Parametri di costo (costo orario unitario) e rendicontazione

Il contributo massimo erogabile dal FAPI per ogni intervento formativo dovrà essere erogato sulla base del costo orario unitario standard (CUS) che prevede i seguenti parametri:

- Costo unitario minimo ammissibile per aule composte da 1 a 3 lavoratori: Euro 130,00 + max. 20% di attività propedeutiche;
- Costo unitario massimo ammissibile per aule composte da 20 lavoratori: Euro 170,00 h + max. 20% di attività propedeutiche.
- Costo unitario ammissibile per aule composte tra 4 e 19 lavoratori: viene riproporzionato sul numero dei lavoratori in formazione + max. 20% di attività propedeutiche.

Formula per il calcolo del CUS:

$$Cus = \left(Cmin + \frac{Cmax - Cmin}{Amax - Amin} * (A - Amin) \right)$$

Cus = costo unitario standard

Cmax = costo massimo ammissibile (Euro 170,00)

Cmin = costo minimo ammissibile (Euro 130,00)

Prop. = attività propedeutiche (max 20% del costo orario)

A = allievi in formazione

Amin = numero minimo di allievi ammesso in aula (3)

Amax = numero massimo di allievi ammesso in aula (20)

Al valore risultante dalla formula di cui sopra andranno sommati gli importi per le attività propedeutiche previsti nell'ambito del progetto nel limite del 20%.

Esempio di calcolo del CUS per un'aula di 6 allievi con il 20% di attività propedeutiche

$$Cus = \left(130,00 + \frac{170,00 - 130,00}{20 - 3} * (6 - 3) \right) = 137,00$$

Integrazione con attività propedeutiche nella misura del 20%

$$CUS = 137 \times 1,2 = 164,00^*$$

* gli importi decimali risultanti dalle formule andranno arrotondati all'unità più vicina

La dotazione economica di progetto si basa sulla definizione di precisi obiettivi di risultato quantitativi, il raggiungimento dei quali determina il riconoscimento totale o parziale dei costi sostenuti. A titolo esemplificativo, ma non ancora esaustivo, si propongono i seguenti vincoli:

- il Progetto si considera interamente realizzato, e quindi finanziato interamente, se tutti i partecipanti approvati avranno frequentato il 70% delle ore di formazione.
- il finanziamento del progetto sarà revocato qualora non venga raggiunta la soglia minima di 3 partecipanti per progetto che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore formazione.
- a conclusione del progetto qualora non fossero stati garantiti il numero di lavoratori formati dichiarati in fase di approvazione verrà rideterminato il costo orario in base ai soli lavoratori che avranno raggiunto il 70% delle ore di formazione.
- il progetto sarà ritenuto valido e finanziabile se verranno assicurati almeno il 30% delle ore di formazione approvate e comunque non inferiore alle 8 ore.
- Il piano non sarà ritenuto valido e finanziabile se non verranno assicurati almeno il 30% delle ore di formazione approvate. Altrimenti il finanziamento si intende rinunciato.

- Il costo totale del Piano sarà dato dalla sommatoria dei costi dei singoli progetti ammissibili.
- Saranno riconosciute solo le attività inserite nel sistema online del Fondo.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del finanziamento si rimanda al Manuale di Gestione applicato.

Voci di costo

Il costo sopra riportato è ripartito secondo voci di costo ammissibili, esplicitate nel dettaglio nel Manuale di Gestione del FAPI, aggregate in tre categorie:

- A – Attività propedeutiche
- B - Attività formativa
- C – Costi generali.

L'importo del contributo finanziario Fapi si intende al lordo di IVA e di ogni altro onere.

Il cofinanziamento, qualora presente dovrà essere rendicontato a costi reali.

Rendicontazione

Il rendiconto deve essere certificato da un revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n.39/2010 tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e non trovarsi in condizione di sospensione. Per i dettagli si rimanda al Manuale di gestione applicato.

13.5 Delega a terzi

La delega a Soggetti terzi di parte delle attività previste per la realizzazione dei Progetti è ammessa unicamente per esigenze di apporti integrativi specialistici e, comunque, deve essere contenuta nei limiti del 30% del costo totale approvato del Piano.

Non possono essere delegate attività di Direzione, Coordinamento e Amministrazione.

13.6 Variazioni

Le richieste di variazioni contemplate nel Manuale di gestione e/o nelle procedure operative specifiche per l'Avviso, devono essere effettuate attraverso il sistema online del Fondo da parte del Soggetto attuatore, nelle modalità e nei tempi previsti, previa verifica ai sensi dell'RNA-Registro Nazionale Aiuti.

In ogni caso, nei Piani QUADRO non possono essere effettuate Variazioni di aziende e partecipanti.

13.7 Convenzione

La Convenzione-tipo è allegata alla documentazione di presentazione vigente per il presente Avviso e disponibile sul sito web del Fondo. Sulla Convenzione il FAPI riporta i codici identificativi del finanziamento di cui al Registro Nazionale Aiuti – RNA e che l'attuatore dovrà obbligatoriamente riportare sui documenti contabili di Piano.

13.8 Rendicontazione

E' obbligatorio inviare tutta la documentazione di rendiconto esclusivamente in modalità elettronica via PEC fondopmi@pec.it.

Come indicato nel Manuale di Gestione, il rendiconto deve essere certificato da un revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n.39/2010 tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e non trovarsi in condizione di sospensione. Per i dettagli si rimanda al Manuale di gestione applicato.

Inoltre, in sede di rendicontazione il soggetto Attuatore deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro; dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. e Dlgs n.101/2018 (trattamento dei dati); dalle Leggi n.136/2010 e n.214/2011 e s.m.i. (normativa antiriciclaggio) e che è stata assicurata la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del Piano.

Per tutto il resto si rimanda al Manuale di Gestione vigente ed al portale del Fondo

www.fondopmi.com .

14. MODALITÀ DI ACCESSO AL SOFTWARE APPLICATIVO

Per accedere al sistema di inserimento on line:

1. i Soggetti che hanno presentato Domanda di finanziamento sul precedente Avviso potranno accedere attraverso le credenziali già in proprio possesso;
2. i Soggetti che presentano Domanda di finanziamento per la prima volta, potranno inviare richiesta di registrazione tramite la maschera di log-in alla piattaforma. L’attuatore riceverà una email con i codici di accesso.

Per supportare gli utenti e per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso è possibile:

- rivolgersi alla sede dell’Articolazione Regionale competente;
- per chiarimenti sui contenuti dell’Avviso, contattare l’**Assistenza tecnica**, via e-mail al seguente indirizzo helpdesk@fondopmi.it;
- per le procedure online informatiche, contattare l’**Help desk informatico** via e-mail al seguente indirizzo hdinformatico@fondopmi.it.

15. RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di finanziamento, di gestione e rendicontazione dei Piani sono utilizzati dal FAPI solo ai fini della partecipazione all’Avviso, per la valutazione delle domande e per la gestione, il monitoraggio e la valutazione dei Piani finanziati anche ai sensi della normativa vigente, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza in sede di trattamento con i sistemi informatici e cartacei. Con l’invio della domanda di finanziamento le aziende e gli attuatori esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

L’informativa completa è pubblicata sul sito del FAPI www.fondopmi.com ‘area privacy’. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati, le finalità e le modalità del loro trattamento rivolgendo una richiesta via email all’indirizzo segreteria@fondopmi.it. Il Titolare del trattamento è il FAPI, con sede operativa a Roma in P.zza del Gesù n.46 – Roma.